



WEBINAR
LE NOVITA' DEL NUOVO CODICE DEGLI
APPALTI
(D.LGS.VO N. 36 DEL 31 MARZO 2023)

L'Esperienza della Gestione Associata

Luciana MELLANO

12 maggio 2023

- ❖ CUC Consortile
- ❖ Attività CUC Consortili 2013-2022
- ❖ Qualificazione - Criticità
- ❖ Qualificazione - Punti di Forza
- ❖ Conclusioni

CUC consortile la storia :

Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163

Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a **centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.**
 2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
 3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'[articolo 32, comma 1, lettere b\), c\), f\)](#), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
- 3-bis. **I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni** di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove esistenti, **ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province**, ai sensi [della legge 7 aprile 2014, n. 56](#). In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da [Consip S.p.A.](#) o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Codice dei contratti pubblici

(in attuazione legge delega 11/2016)

Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'[articolo 38](#).

2. omissis

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#).

5. omissis

Passando per : Il DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 «Sblocca Cantieri»

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

Nel testo del Codice di cui al D.Lgs. 36/223 troviamo ora l'attuazione di tali principi agli articoli 62 e 63 a all'allegato II.4.

Il riconoscimento della qualificazione abilita la stazione appaltante a svolgere le attività che caratterizzano il ciclo di vita dei contratti che abbiano per oggetto l'acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro, attività **suddivise nei seguenti ambiti**:

- a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
- b) la capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura;
- c) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

Il sistema di qualificazione si sostanzia in un elenco, istituito e gestito dall'ANAC, contenente le stazioni appaltanti qualificate, comprese le centrali di committenza e i soggetti aggregatori.

Solo le stazioni appaltanti qualificate potranno:

- a) effettuare gare in funzione dei livelli di qualificazione posseduti;
- b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
- c) svolgere attività di committenza ausiliaria a favore delle stazioni appaltanti non qualificate;
- d) procedere mediante appalto congiunto;
- e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;

Fino all'emanazione del D.Lgs 36/2023 le centrali uniche di committenza potevano essere costituite anche senza personalità giuridica, tramite una convenzione tra Enti, di cui uno capofila, **nella forma dell'“accordo consortile”**.

Il nuovo codice degli appalti, **D.Lgs 36/2023, non dispone nulla circa la natura giuridica** delle Centrali di Committenza ma in particolare si riportano :

ART. 63 Comma 11 :

11 *Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare:*

*a) per le centrali di committenza, **la dichiarata presenza di un'organizzazione stabile** nella quale il personale continui di fatto a operare per l'amministrazione di provenienza;*
.....

ALLEGATO II.4 articolo 8 comma 4 :

... Dopo il termine di cui al comma 3 la possibilità di eseguire il contratto è valutata sulla base dei seguenti requisiti:

a) presenza nella **struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze** in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali;

E la nota del **30 novembre 2022 - prot. 76280.2022** il **Presidente di ANAC** ha ribadito la legittimità delle centrali di committenza ed in particolare :

*“ Pertanto, per le considerazioni su esposte, e vista la decisione del Consiglio nell’adunanza del 30.11.2022, punto 3, **si ritiene che la centrale di committenza** può essere costituita nella forma di **associazioni, unioni, consorzi o anche di accordi resi in forma di convenzione ai sensi degli artt. 30 e ss. del TUEL, prescindendo** dall’acquisizione, come nel caso di specie, della **personalità giuridica.**”*

Esperienze di Centrale unica di Committenza Consortile :

La CUC di Cui sono il RASA

Inizia la sua esperienza nel 2013, tra i comuni di Lombardore (capofila) Feletto e Foglizzo tra 3 comuni per circa 10.000 abitanti , viene attivata ai sensi dell' art. 33 del d.lgs. n.163/2006, (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) su base consortile, fino ad arrivare, a dicembre 2022, con 40 Comuni (il più piccolo con 260 abitanti ed il più grande con circa 8000 abitanti) ed un consorzio di servizi sociali (70.000 abitanti), dotata dal 2017 di piattaforma per l'intera gestione telematica delle gare, acquisita a noleggio.

Solo nel 2014 sono riuscita , dopo lunghe telefonate e tante mail ... , ad ottenere un codice AUSA dall' ANAC , tutto perché l'associazione consortile senza personalità giuridica non ha il codice IPA per le Pubbliche Amministrazioni .



Grazie alla positiva esperienza maturata dal 2013 in poi e considerati i processi di qualificazione introdotti dal D.Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), è stato avviato, dal 2016 in poi, un processo di aggregazione, in forma consortile, con altre due Centrali Uniche di Committenza.

La creazione nel 2018 della “**super CUC**” denominata CUC Canavese e Valli di Lanzo, con un bacino di popolazione, nell’area Nord-Ovest di Torino, pari a 64000 abitanti ha consentito di totalizzare, complessivamente, **69 appalti di lavori pubblici, per oltre 13 milioni di euro e 52 appalti di servizi per quasi 14 milioni di euro.**

Comunità Collinare Piccolo

Anfiteatro Morenico Canavesano:

Sciolta (31/12/2019);

Unione Valli di Lanzo, Ceronda e

Casternone: 21 comuni - circa

36.000 abitanti opera in autonomia;

Associazione Consortile

Lombardore Capofila : ora è Così..

con **40 Comuni** (range 260-8000 ab.)

ed un **consorzio di servizi sociali**

(70.000 abitanti), **per complessivi**

150.000 abitanti



Esperienze di Centrale unica di Committenza Consortile :

La nostra attività :

Abbiamo nel 2020, effettuato le seguenti procedure :

5 di lavori per circa €. 2.077.088

1 di servizi per circa €. 185.000

Nel 2021 effettuato le seguenti procedure :

5 di lavori per circa €. 1.787.000

4 di servizi per circa €. 1.911.855

Nel 2022 effettuato le seguenti procedure :

22 di lavori per circa €. 12.452.408 di cui N. 3 appalti integrati PNRR pari ad €. 6.563.484

18 di servizi per circa €. 8.598.240

Complessivo lavori 2020-2022 n. 31 procedure €. 16.316.496

Complessivo servizi 2020-2022 n. 23 procedure €. 10.695.095

Nel 2022 abbiamo effettuato la procedura di pre-qualificazione di cui non se ne conosce l'esito ma citati nella relazione per l'osservazione sulla definizione della propria struttura organizzativa :

- 14 Dirigenti delle SA che fanno parte della CUC
- 1 RASA – 1 DIRETTORE DEL CONSORZIO
- 29 RUP – FUNZIONARI TECNICI
- 19 RUP-FUNZIONARI ALTRE AREE

TOTALE 64 DICHIARATI .

La sua **struttura attuale è di circa 150.000 abitanti, 60 Centri di Costo** abilitati sull'AUSA della CUC Consortile, Capofila Lombardore, che ha nominato la sottoscritta **RASA** , con un funzionario in supporto per **10 ore settimanali ed i circa 50 RUP dei singoli comuni che sono distaccati alla CUC**, per il tempo necessario all'espletamento delle loro procedure di affidamento.

Esperienze di Centrale unica di Committenza Consortile :

CUC Consortile :



C.U.C.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
"SELE-PICENTINI"



CUC Sele-Picentini - Bellizzi (Salerno) – Rasa Ing. Pino Schiavo

Attività dal 2016 ad oggi

n. 331 gare per un importo complessivo di €. 425.463.531,00 Mld

media annua di 55 gare

Ultimo triennio 155 (anche in pandemia) importo gare €. 209.748.000,00 Mld

Esperienze di Centrale unica di Committenza Consortile :

CUC Consortile :



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO

STRUMENTO DI NEGOZIAZIONE TELEMATICA MESSO A DISPOSIZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA

C.U.C. Adi-Delta

La C.U.C. AdiDelta, è costituita dai **Consorzi di Bonifica Adige Euganeo, Delta del Po ed Adige Po**, che funge da Ente capofila, **con sede in Rovigo**, Piazza Garibaldi n.8.

La forma giuridica della C.U.C. è **l'accordo consortile** e non ha quindi personalità giuridica autonoma.

Le norme fondamentali istitutive dei Consorzi di Bonifica, tenuti all'applicazione del codice degli appalti, sono il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n.215, ed il Protocollo di intesa Stato Regioni del 18 settembre 2008 per l'attuazione dell'art. 27 della Legge 28 febbraio 2008, n. 31, oltre che le rispettive leggi regionali.

La bonifica è **quell'attività di progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio della rete idrografica minore, dei manufatti, degli impianti idrovori e di sollevamento, avente la finalità di mettere in sicurezza i territori, rurali, urbanizzati e produttivi**. L'attività di bonifica riveste quindi due **funzioni che si integrano in un delicato equilibrio**, da una parte la bonifica si pone a **salvaguardia del territorio**, dall'altra consente **il razionale sviluppo dello stesso** sia a fini strettamente agricoli sia a fini produttivi.

Esperienze di Centrale unica di Committenza Consortile :

CUC Consortile :



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO

STRUMENTO DI NEGOZIAZIONE TELEMATICA MESSO A DISPOSIZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA

I tre Consorzi di Bonifica operano in un vasto territorio comprendente la Provincia di Rovigo, e parte delle province di Venezia, Padova, Vicenza e Verona per circa **3.030 kmq.**

La C.U.C. è strutturata per svolgere appalti per enti dell'intero territorio nazionale.

La C.U.C Adi-Delta, pur avendo iniziato il suo percorso costitutivo nel 2016, ha definitivamente formalizzato la propria **operatività nel marzo 2022.**

Finora sono state esperite gare per il seguente ammontare totale degli importi a base d'asta, superiori alle soglie degli affidamenti diretti:

Servizi e forniture: Euro 1.408.210.000,00

Un-miliardo-quattrocento-otto-milioni-duecentodiecimila/00

Lavori: Euro 4.980.000

Quattro-milioni-novecento-ottantamila/00

Dati desunti dal WEB in merito alle CUC Consortili :

Dall'analisi fatta dal Dott. Francesco Ennio consultando le CUC che stanno operando in forma associata (unione , consortili, ecc.) al momento risultano i seguenti dati di massima

Circa 120 CUC per un totale di circa 1000 di Enti ...

A Livello statistico ritengo che pensare che 1.000 si rivolgano per le loro necessità e programmazioni agli Enti sovraordinati sia un dato che se i nostri amministratori ne hanno notizia un po' di sconcerto si verifichi.

Comuni italiani

Rapporto/Comuni
1/8000



■ Comuni Italiani
■ Comuni in CUC

Piccoli Comuni

Rapporto/Comuni
1/5000



■ Comuni
■ Comuni in CUC

Centrale unica di Committenza Consortile:

QUALIFICAZIONI CRITICITA'

1. Il nuovo codice degli appalti, D.Lgs 36/2023, non dispone nulla circa la natura giuridica della centrale unica di committenza. Tuttavia, ai fini della qualificazione, l'art. 63, comma 11, lett. a), stabilisce che **costituisce una grave violazione dichiarare la presenza di un'organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l'amministrazione di provenienza.**
2. Normalmente il personale degli Enti aderenti a tali centrali uniche di committenza svolge sia mansioni e funzioni per il proprio Ente di appartenenza, sia funzioni e mansioni per la centrale unica di committenza. Evidentemente, se l'art. 63, comma 11, lett. a) del D.Lgs 36/2023 dovesse essere interpretato in forma letteralmente rigida porterebbe alla sostanziale chiusura di moltissime centrali di committenza, perché **gli Enti aderenti sarebbero costretti a scegliere se assegnare interamente il proprio personale interessato alla centrale unica di committenza o trattenerlo interamente per le proprie necessità.** Ma, essendo molti Enti carenti di personale, va da sé che, nella stragrande maggioranza dei casi, sarebbe la seconda soluzione l'unica percorribile.
3. Nell'elenco delle attività consentite alle stazioni appaltanti qualificate **non si parla di progettazione in senso stretto** e, nell'elencare gli ambiti di qualificazione, si parla di **progettazione tecnico-amministrativa delle procedure** e non, soprattutto con riferimento ai contratti di lavori, di **progettazione del singolo lavoro o della singola opera;**
4. **L'allegato II.4**, nel descrivere i requisiti di qualificazione, li riconduce ai **"Livelli di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti"**. Non si comprende pertanto se, per redigere un progetto di un lavoro o di un'opera pubblica, **con affidamento a proprio personale interno, idoneo ed abilitato, la stazione appaltante debba comunque acquisire la qualificazione** in relazione all'importo dei lavori.

5, Art. 63 al secondo periodo del comma 6 contiene al suo interno una apparente ulteriore limitazione, **che separa il riconoscimento della qualificazione per la progettazione da quella per l'affidamento mentre, viceversa, nell'allegato II.4, i due ambiti vengono regolati e normati unitariamente.**

6. Si evidenzia il **difetto di coordinamento** tra norme per cui, nel testo del Codice per i lavori la soglia di autonomia è fissata nell'importo **“inferiore o pari a 500.000 euro”** mentre negli allegati si parla di qualificazione necessaria **“per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro”**.

7. Si evidenzia anche la **problematica per la CUC inerente l'aggiudicazione** (immediatamente efficace dopo le verifiche) in capo all'Ente che gestisce la fase di gara nell'affidamento.

Quanto sopra fa configurare :

- **Un evidente rischio di blocco delle attività di contrattazione degli enti territoriali** a partire dal **1 luglio 2023**, dato che, fino a quando l'ANAC non avrà valutato positivamente l'istanza e riconosciuto il “punteggio” determinato dai dati comunicati dall'ente, lo stesso si troverà in una situazione di “non qualificazione” con l'impossibilità di avviare procedure in autonomia al di sopra delle nuove soglie individuate.
- Che gli enti, che non fanno parte di unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall'ordinamento, **ad organizzarsi tempestivamente, chiedendo fin d'ora il supporto delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate di diritto con riserva.**

Per i comuni non capoluogo si verificano le seguenti criticità :

- **Le nuove soglie sugli obblighi di qualificazione** (€ 500.000,00 per gli appalti di lavori) **delineate dal D. Lgs. 36/2023 valgono anche per gli appalti PNRR/PNC ?**
- Per gli appalti PNRR/PNC **sia possibile continuare ad “utilizzare” le centrali di committenza create dalle aggregazioni dei Comuni** che non rientrano tra i soggetti qualificati con riserva nel nuovo sistema del d.lgs. 36/2023?
- **I piccoli comuni non qualificati potranno rivolgersi**, in caso di mancata qualificazione per la fase di esecuzione, **solo ai comuni capoluogo di provincia e alle province – città metropolitane di prossimità mettendo “sotto stress”** questi enti che non sono strutturati e non hanno risorse a regime idonee a rispondere anche alle richieste degli enti minori ma che non potranno rifiutarsi per non incorrere nel sistema sanzionatorio dell’art. 63, co. 11 del Codice.

E’ un peccato :

Lo spreco in termini di risorse economiche per gli investimenti che gli Enti associati hanno impegnato negli anni (attrezzature – piattaforme – costi di formazione) e **notevole dispersione** di professionalità dei funzionari .

Centrale unica di Committenza Consortile:

QUALIFICAZIONI PUNTI DI FORZA :

- ❖ Abbiamo dal 2013 seguito **l'evoluzione normativa per ridurre le stazioni appaltanti e rendere le stesse qualificate**;
- ❖ Ci siamo **dotati degli strumenti e attrezzature** necessari per operare;
- ❖ Con le **risorse del nostro personale, che abbiamo adeguatamente formato** e reso autonomo nell'operare sia in forma consortile che singola della propria S.A., evitando di gravare su CUC sovraordinate consentendo ai Comuni di rispettare proprie tempistiche di programmazione ed attuazione interventi e servizi;
- ❖ I **nostri RUP sono qualificati per tutte le fasi** programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione, collaudi i monitoraggi;
- ❖ Ci siamo **attivati per la pre-qualificazione** ai sensi del D.L. 50/2016;
- ❖ **L'impegno costante** dei nostri funzionari per far funzionare la Pubblica amministrazione ;

L'accordo consortile funziona e lo dimostrano i dati delle CUC segnalate

Centrale unica di Committenza Consortile:

CONCLUSIONI :

Per concludere si DEVE poter operare nel periodo **dal 01/07/2023 al 31/12/2023.**

Nel frattempo procederemo a dimostrare attraverso la qualificazione la capacità di Centralizzazione di Committenza con la struttura organizzativa tipica di un'associazione consortile con personale che :

- **opera in distacco con funzioni e mansioni specifiche** presso la sede della CUC .
- Dipendenti **stabilmente organizzati** con **specifiche competenze** in materia di Contratti Pubblici e sistemi digitali

In considerazione degli Orientamenti e Principi del Nuovo Codice :

Il Principio del risultato

Il Principio della fiducia

Il Principio dell'accesso al mercato

Gli altri principi ancillari

Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento

Principi di solidarietà e sussidiarietà orizzontale

Principio di auto-organizzazione amministrativa

Principio di autonomia contrattuale

Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale

Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione

Principio dell'applicazione dei CCNL

L' ANCI, gli ENTI LOCALI e tutti gli ENTI PUBBLICI devono farsi promotori della seguente interpretazione dell'art. 63 comma 11 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 :

1. L'Accordo Consortile costitutivo della C.U.C. specifica le attività che sono assegnate alla C.U.C. di cui all'art. 62, comma 7, e dall'art. 63, commi 5 e 6, del D.Lgs 36/2023, tenuto presente quanto previsto dal comma 3 dell'art 1 dell'allegato II.4 al D.Lgs 36/2023, e stima il personale necessario per il loro assolvimento.
2. Gli Enti individuano specificamente con propri provvedimenti, nel rispetto delle rispettive qualifiche, il personale che svolgerà funzioni e mansioni sia per l'Ente di appartenenza che per la C.U.C., precisando analiticamente le funzioni e le mansioni svolte per i due soggetti, la percentuale di utilizzo per l'Ente di appartenenza e per la C.U.C. e conseguentemente il costo per le attività svolte a favore della C.U.C. Gli Enti quindi si accordano fra loro relativamente alla ripartizione delle spese del personale interamente o parzialmente utilizzato per le attività della C.U.C., al fine di stabilire le situazioni di debito/credito di ciascuno e operare conseguentemente.

Poiché :

- **conforme alle disposizioni del D.L. 36/2023 che non dispone** nulla in merito alla caratteristica **giuridica della CUC** e confermato dall'interpretazione **del Presidente ANAC;**
 - **in linea e coerente** con i **principi di Auto-organizzazione amministrativa** e **Principio di autonomia contrattuale** del Nuovo Codice ;
-

Riteniamo, a nome di tutte le CUC consortili , che sia necessario ottenere una proroga per l'applicazione della norma sulla qualificazione, poiché solo così le Stazioni Appaltanti – CUC - Enti Pubblici saranno in grado di rispettare target e milestone del PNRR e PNC.

Ed infine mi rendo disponibile personalmente in qualità di RASA della CUC CONSORTILE che rappresento a far sì che gli Enti Sovraordinati, come il Ministero delle Infrastrutture, l'ANAC possano vigilare, tramite un Tutor, per un breve periodo o da luglio a dicembre 2023, sull'attività operativa per la gestione degli appalti in corso, per comprendere che la struttura organizzativa di una CUC consortile sia in grado di svolgere in modo molto «STABILE» un'attività molto «DINAMICA»

GRAZIE PER L'ATTENZIONE